

Il disegno di legge “*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*”¹ cerca di introdurre una disciplina in materia di IA integrando il quadro normativo definito, in prima istanza, dal regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (cd. RIA)².

Il quadro normativo emergente appare assai complesso e il RIA costituisce certamente il primo ma non il solo intervento europeo capace di incidere in questa materia. Tuttavia, proprio il coordinamento con il RIA costituisce uno dei problemi più rilevanti per il disegno di legge in questione e, conseguentemente, per le imprese italiane chiamate a conformarsi. Questo dipende sia dal testo del regolamento europeo, foriero di evidenti aporie e incertezze interpretative, in primo luogo a livello definitorio, sia dal disegno di legge stesso.

Per quanto riguarda il primo profilo, ovvero le incertezze che derivano dal regolamento europeo, occorre prendere in considerazione le definizioni di sistemi di IA, rispetto alle quali l’art. 2 comma 1, lett. a) del DDL richiama integralmente la definizione di “sistema di intelligenza artificiale” (SIA) di cui all’art. 3, n°1 RIA.

Se, da una parte, tale scelta appare vincolata – scongiurando irrisolvibili problemi di coordinamento tra discipline –, dall’altra parte fa proprie tutte le incertezze radicate nel quadro normativo europeo. La definizione di SIA è amplissima e tale da ricomprendere applicazioni incommensurabili come uno spazzolino elettrico e un algoritmo per la negoziazione di strumenti finanziari ad alta frequenza, un robot industriale e un agente software programmato per stabilire una relazione emotiva con l’umano che vi interagisce. Questa è propria di una scelta regolatoria di tipo orizzontale, ispirata a principi di neutralità tecnologica, che rischia di essere assai problematica. Infatti, è poi temperata da una classificazione per livelli di rischio che risulta anch’essa foriera di incertezze applicative. La Commissione ha pubblicato da poche settimane alcune linee guida per chiarire l’art. 5 in materia di applicazioni proibite³ che constano di 150 pagine e il cui valore giuridico – e la relativa vincolatività per i giudici nazionali – è certamente discutibile. L’ancora più rilevante definizione di sistema ad alto rischio (art. 6 RIA), da cui deriva l’applicazione dell’insieme di obblighi più incisivi per le imprese europee, è foriero di ambiguità interpretative, destinate ad incrementare i costi di implementazione.

Per quanto riguarda, invece, il secondo profilo, ovvero il coordinamento tra il disegno di legge ed il RIA si pongono sia questioni di ordine generale sia specifiche. È certamente di rilevanza generale l’affermazione di cui all’art. 3, comma 5 del DDL, dove si legge che:

«la presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal RIA per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali»

Così formulata la disposizione potrebbe fare intendere che la materia sia esclusivamente normata a livello europeo. Per contro il RIA costituisce principalmente una disciplina sulla sicurezza dei prodotti. Tuttavia, il prodotto conforme al regolamento, una volta immesso nel mercato italiano o utilizzato sul territorio nazionale, è soggetto integralmente alla disciplina italiana. In questo senso, risulta essenziale – anche nell’interesse delle imprese e al fine di limitare l’incertezza giuridica relativa all’implementazione di soluzioni di IA – operare un attento coordinamento con la disciplina nazionale. Le deleghe, particolarmente rilevanti, conferite al governo dall’art. 24 DDL, dovrebbero, tuttavia, espressamente includere anche il diritto del lavoro poiché, in quel settore, le differenze tra stati membri sono destinate

¹ Atto Senato n. 1146, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

² Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale), GU L, 2024/1689, 12.7.2024.

³ Annex to the Communication to the Commission, Approval of the content of the draft Communication from the Commission - Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), C(2025) 884 final, 4.2.2025

a rilevare. Si pone, cioè, il problema di stabilire se e a quali condizioni specifiche soluzioni di IA possano essere impiegate dalle imprese italiane, anche là dove soddisfino i requisiti posti dal RIA, stante un quadro normativo giuslavoristico per alcuni aspetti più stringente della disciplina europea in questione.

Similmente, sono utili ma forse ancora insufficienti le disposizioni in tema di diritto d'autore. Sebbene l'art. 25 del DDL sia conforme al quadro giuridico europeo sull'IA – che attualmente non riconosce tutela alle opere totalmente generate dall'IA –, manca di alcune specificazioni importanti. Ad esempio, la disposizione non precisa cosa debba intendersi con “apporto creativo umano” e “quanto” di questo apporto debba essere presente per dirsi integrato. E, ancora, non determina chi sia il soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione dell'uso dell'IA nel processo creativo.

Infine, sempre in una prospettiva di massima chiarezza e trasparenza per le imprese, sembrerebbe opportuno delineare, con maggiore precisione, il ruolo dell'Autorità Garante dei dati personali che, ad oggi, si è più volta distinta a livello europeo per i propri interventi in materia di uso e sviluppo di soluzioni di IA. In particolare, stante il complesso coordinamento tra RIA e GDPR sarebbe utile chiarire con maggiore precisione anche il ruolo di questa autorità rispetto a quelle espressamente designate.